



**Comune di Piacenza**  
**UO Marketing Territoriale**  
**ufficio marketing territoriale**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2980 del 10/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA NELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO BISETTIMANALE DI PIAZZA DUOMO/PIAZZA CAVALLI. POSIZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI DEGLI AMBULANTI ALL' INTERNO DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE O ASSEGNATI TEMPORANEAMENTE.**

**IL DIRIGENTE**  
**DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA**

**DECISIONE**

Stabilire l'obbligo, per i concessionari dei posteggi e per gli spuntisti del mercato bisettimanale di P.zza Duomo/P.zza Cavalli di mantenere gli autoveicoli degli ambulanti all'interno degli spazi assegnati per i posteggi che hanno superfici pari o superiore a 6x4 mt.

Durante le operazioni di carico e scarico è vietato lasciare gli autoveicoli nei corridoi di transito dei mezzi di soccorso e a mercato formato è altresì vietato il transito degli autoveicoli nell'area mercatale.

Gli autoveicoli che non troveranno collocazione all'interno dei posteggi, così come sopra indicato, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada in materia di sosta.

**MOTIVAZIONE**

La Legge 77 del 17/07/2020, art. 4 ter prevede il generale riordino dei mercati per promuovere e garantire la tutela delle occupazioni a seguito di riorganizzazione generale del layout mercatale.

La deliberazione di Giunta Regionale n. 1835 del 07 Dicembre 2020 ha definito le modalità e i tempi con le quali rinnovare le concessioni di suolo pubblico di cui all'art.181, c.4-bis del D.L. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 77/2020, secondo le linee guida adottate dal ministero dello Sviluppo Economico.

In conformità a tali normative, l'Amministrazione ha avviato un processo di riordino del mercato attraverso:

- eliminazione dei posteggi che si sono resi liberi a seguito di revoche o cessazioni di attività;
- ratifica di spostamenti effettuati precedentemente per motivi di sicurezza;
- Concessione di piccoli ampliamenti, garantendo le distanze e soprattutto il percorso di sicurezza, concedendo un aumento delle metrature ai posteggi nel rispetto dei corridoi di sicurezza;

- Omogeneizzazione degli allineamenti, ove possibile, allo scopo di creare una linea continua dei posteggi senza presenza di riseghe e sbordi, al fine di una più armonica fruizione da parte dell'utenza;
- Predisposizione di idonea planimetria del mercato risolutiva rispetto ai predetti requisiti;
- Rilascio delle concessioni nei termini di legge con scadenza 31 Dicembre 2032.

Il provvedimento si rende necessario per assicurare un adeguato livello sicurezza per i cittadini e per ridurre le criticità connesse al transito di autoveicoli nelle fasi di formazione e disallestimento del mercato cittadino, collocato nel cuore del centro storico del capoluogo, nonché allo stazionamento degli autoveicoli in aree prossime ai posteggi assegnati, con compromissione dei corridoi di transito dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia.

Il mantenimento degli automezzi all'interno dei posteggi risponde ad esigenze di funzionalità ed ordinato svolgimento del mercato, oltre che di tutela del centro storico cittadino mediante la composizione il più possibile armonica del suo mercato, evitando fenomeni di parcheggio irregolare di mezzi nelle relative vie di prossimità.

La Polizia Locale è stata coinvolta ed ha prodotto il proprio contributo in senso favorevole alla presente decisione.

Le Associazioni di categoria rappresentative dello specifico settore hanno espresso parere favorevole rispetto alle misure assunte con la presente determinazione.

L'Assessore di riferimento è stato coinvolto nelle fasi indicate, prendendone atto ed esprimendo orientamento favorevole da parte dell'Amministrazione comunale.

## **EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE**

Il provvedimento viene:

- trasmesso al Comando di Polizia Locale per gli opportuni controlli e verifiche sull'esecuzione;
- trasmesso alle Ditte concessionarie dei posteggi del mercato;
- trasmesso alle Associazioni di categoria;
- pubblicato sul sito comunale.

Gli effetti della presente determinazione sono differiti di 15 giorni rispetto alla sua data di emissione, allo scopo di assicurare un congruo periodo di tempo per i titolari delle concessioni e per gli spuntisti affinché si adeguino alle modificazioni introdotte.

Si prevede una congrua fase sperimentale non superiore a 180 giorni; in esito al monitoraggio della prima fase attuativa saranno valutate eventuali modifiche ed integrazioni al provvedimento.

La presente determinazione non produce effetti per:

- i posteggi con superficie inferiore a m. 6x4; gli stessi dovranno comunque collocare i mezzi al di fuori dell'area mercatale e nei parcheggi idonei e comunque durante le operazioni di carico e scarico non dovranno occupare i corridoi di transito dei mezzi di soccorso.
- il posteggio n. 103 dei "Chiostrini", a causa della distribuzione della metratura in parte coincidente con un'aiuola che non consente lo stazionamento di automezzo.

- I posteggi che hanno profondità inferiore a 4 m.

I titolari di più posteggi non attigui dovranno posizionare i singoli mezzi all'interno dei propri posteggi ove la metratura sia pari o superiore a m. 6X4.

Agli "spuntisti" che non accetteranno l'assegnazione giornaliera di un posteggio temporaneamente libero per impossibilità al mantenimento del mezzo nell'area disponibile, non verrà riconosciuta la presenza.

L'inosservanza alla presente determina sarà sanzionata ai sensi dell'art. 29 c.2 del D. Legislativo 114/98. In caso di reiterazione nei due anni precedenti la seconda infrazione, verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per N° 3 giornate di mercato; con la terza violazione le giornate di sospensione saranno N° 6.

## **NOTE**

### PERCORSO ISTRUTTORIO

E' stata espletata istruttoria d'ufficio come di seguito descritto:

- 1) accertamento, attraverso sopralluoghi effettuati con la collaborazione del Corpo di Polizia Locale e del Servizio Attività Produttive ed Edilizia, per la definizione di un nuovo layout dell'area mercatale al fine di un riordino delle attività e miglioramento delle condizioni generali di sicurezza;
- 2) parere favorevole delle Associazioni di categoria;
- 3) orientamento favorevole dell'Assessore competente in materia;
- 4) effettuazione tavolo di condivisione e coordinamento con la Polizia Locale in data 5 novembre 2021.

### NORMATIVA e ATTI

- Decreto Legislativo n. 114/98;
- Legge Regionale n.12/99, modificata dalla Legge Regionale 24 maggio 2013, n. 4 e successive modifiche, Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999;
- Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche;
- D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020;
- Legge n. 77 del 17/07/2020, art. 4 ter;
- D.G.R. n. 1835 del 07/12/2020;
- L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni;
- art. 107 del D.L.vo 267 del 08.08.2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- art.61 vigente Statuto Comunale;
- Ordinanza n. 810/2004, Determina Dirigenziale n. 2099/2004 e n. 2423/2018 (arrivo entro e non oltre le 07:45 - sgombero area entro e non oltre le ore 14:30);
- Decreto Sindacale in data 26/07/2021, Prot. Gen. 89637 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Servizio Attività Produttive ed Edilizia all'Arch Enrico Rossi.

## **EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI**

Il presente provvedimento non comporta spesa.

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 4 L.241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni)** Avverso la presente disposizione chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna; in alternativa, entro 120 gg. dalla notifica o piena

conoscenza, al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Attività Produttive e Edilizia, Arch Enrico Rossi.

## **PARERE**

Ai sensi art. 147 bis del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 , visti i presupposti di fatto del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa , dando altresì atto , ai sensi art.6 bis L.241/90 così come introdotto dalla L. 190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento.

Piacenza, 10/12/2021

**Sottoscritta dal Dirigente  
ROSSI ENRICO  
con firma digitale**